

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZELIOLI LANZINI e LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1963

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, relativo alla cessazione dal servizio dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è stata disposta la sospensione dei termini di cessazione del servizio di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri, sino al 30 giugno 1963. Il provvedimento venne approvato dalle Camere per tranquillizzare gli ambienti ospitalieri e particolarmente la categoria dei sanitari che in base al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, avrebbero dovuto cessare dal servizio per i raggiunti limiti di età e per compiute scadenze dei periodi di tempo maturati nell'impiego.

Si sperava che nel frattempo venissero portate a conclusione le varie proposte relative alla sistemazione del personale sanitario degli Ospedali e alla risoluzione degli ardui problemi ospitalieri. E di fatto, verso la fine della passata legislatura, passarono all'esame delle Camere i disegni di legge numeri 2509 e 2510, concernenti l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario ospedaliero, proposti dal Governo, ma poichè i disegni di legge erano di natura complessa, ad evitare che proprio negli

ultimi giorni della legislatura fossero adottati provvedimenti non sufficientemente vagliati, i proponenti si facevano premura di presentare il 5 febbraio 1963 il disegno di legge n. 2558, inteso a prorogare il termine previsto dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1552, sino al 30 giugno 1963. Non si ritenne allora di approvare il disegno di legge, ma se ne ravvisa però in questo momento la necessità e l'urgenza, perchè è vicina ed evidentemente valicabile la scadenza del 30 giugno 1963, mentre le preoccupazioni delle categorie dei sanitari e di quanti s'interessano alla risoluzione dei complessi problemi sanitari in genere ed ospitalieri in specie non sono diminuite, ma intensamente diffuse. Per questo si propone di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini di cessazione dal servizio previsti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. La proroga, però, dovrà essere prolungata almeno al 30 giugno 1964 affinchè in un lasso di tempo discreto si possano affrontare e portare a compimento legislativo le questioni insorte nello specifico settore riguardanti personale, enti ed istituzioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, è prorogato a tutto il 30 giugno 1964.